

Fatture superbonus: chiarimenti sull'esposizione dello sconto

In caso di **errori** nelle **fatture** trasmesse a **dicembre 2023** che non sono state ritrasmesse allo SdI entro i termini stabiliti dall'art. 21 comma 4 del DPR 633/72 (entro 12 giorni), nonostante si provveda a sanare la violazione aderendo all'istituto del ravvedimento operoso, di cui all'art. 13 del DLgs. 472/97, non è possibile retrodatare l'efficacia delle fatture al dicembre 2023.

È quanto viene sostanzialmente chiarito nella risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 146 del 9 luglio 2024.

Il caso esaminato dalla risposta riguarda una fattura emessa il 29 dicembre 2023 con **sconto "integrale"** (in quanto spettava il **superbonus** nella misura del 110%) che era stato ridotto dall'imponibile, anziché, come stabilito dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022 n. 35873, § 3.1, dall'importo totale della fattura. L'Agenzia ricorda infatti che "nella circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020, al punto 5.3.4, è stato specificato che, ai fini dell'applicazione dello sconto in fattura, «per corrispettivo dovuto deve intendersi il **valore totale** della fattura, al lordo dell'IVA, e l'importo dello sconto **non riduce** la base imponibile e deve essere espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi eseguiti»".

Ad **esempio**, per lavori di riqualificazione energetica pari a 50.000 euro con IVA del 10% (in quanto eseguiti nell'ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia) che consentono di fruire del superbonus nella misura del **110%** (che poteva competere in taluni casi in relazione alle spese sostenute sino al 31 dicembre 2023), la fattura deve indicare:

- l'imponibile di 50.000 euro;
- l'IVA del 10% pari a 5.000 euro;
- il totale fattura di 55.000 euro;
- lo sconto praticato ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020, pari a 55.000 euro;
- netto da pagare zero.

Nel caso di specie, le "successive note di debito (rectius fatture) prodotte per «rettificare» le fatture errate datate 29 dicembre 2023 sono state concretamente **trasmesse** allo SdI e, quindi, «emesse» il 27 marzo **2024**, ben **oltre** il termine di **12 giorni** che consentono di dare legittima rilevanza alla data corrispondente all'effettuazione dell'operazione (ossia al pagamento, anche tramite l'equivalente sconto).

A ciò si aggiunga che le nuove fatture replicano pedissequamente le precedenti fatture errate salvo che per l'addebito dell'IVA in rivalsa, poi assorbito anch'esso dallo sconto sicché le prime non sembrano essere state «stornate» con una nota di credito ma solo duplicate, in violazione delle norme".

Nel caso considerato, quindi, secondo la risposta a interpello n. 146/2024, per la fattura di dicembre 2023 con errori nell'**importo dell'IVA** (in quanto lo sconto sul corrispettivo è stato erroneamente sottratto all'imponibile) ritrasmessa oltre i termini (oltre quindi 12 giorni) con analoghe fatture, "sebbene con l'istituto del ravvedimento operoso, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il fornitore, una volta rimosse le violazioni, abbia la possibilità di sanare le sanzioni ad esse relative, detta sanatoria, tuttavia, **non** consentirà di **retrodatare** l'efficacia delle fatture al fine di fruire dell'agevolazione di cui si discute in misura pari al 110%".

Alle fatture corrette e ritrasmesse allo SdI nel corso del 2024, quindi, sarà applicabile il superbonus nella misura prevista per il 2024 (**70%**).

(MF/ms)